

Avv. Antonio PUTIGNANO  
Via S. Anna, 14 – 72013 Ceglie Messapica (BR)  
Tel. 0831.383212 – 368.570934  
e-mail: [iqputi@tin.it](mailto:iqputi@tin.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Brindisi – Sezione Fallimentare – riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Magistrati.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. \*\*\*\*\* ha convenuto in giudizio la Banca \*\*\*\*\* esponendo che: egli aveva concluso con la Banca \*\*\*\*\* un piano finanziario denominato “*My Way*”; tale prodotto era stato presentato quale piano di accumulo idoneo a garantirgli sia una saggio di interesse, sia la possibilità di sciogliersi dal contratto in qualsiasi momento, ottenendo la restituzione delle somme già corrisposte, maggiorate degli interessi; assicurato da tale prospettazione dell'investimento, egli si era impegnato a versare la somma di ex lire \*\*\*\*\* mensili, sottoscrivendo dei fogli prestampati dei quali non gli fu consegnata alcuna copia; soltanto successivamente egli aveva appreso che il prodotto acquistato consisteva non già in un piano di accumulo, sebbene in un finanziamento collegato all'acquisto di titoli di pertinenza della ex Banca \*\*\*\*\*; tale contratto doveva reputarsi nullo, o comunque annullabile, per le ragioni esposte in atti. Ha chiesto pertanto dichiararsi la nullità o annullamento del contratto in esame, ovvero, in subordine, dichiararsi, la nullità di singole clausole, con contestuale condanna della banca convenuta sia alla restituzione delle somme da lui versate, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali, sia al risarcimento dei maggiori danni da lui subiti. Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore anticipatario.

Costituitasi in giudizio, la Banca \*\*\*\*\* ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.

A seguito di istanza ex art. 12 d. lgs. N. 5/03, il giudice, relatore ha fissato udienza collegiale di discussione della causa per il 7.3.2006. A tale udienza le parti hanno illustrato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa, e il Tribunale, previa conferma del decreto del g.r., ha riservato il successivo deposito della sentenza.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda dell'attore è fondata, per quanto di ragione, e deve pertanto essere accolta, nei termini di cui appresso.

Con il primo motivo di censura, deduce l'attore la nullità del contratto in esame per

contrarietà a norme imperative, stante la mancata osservanza, da parte della Banca proponente l'investimento, delle previsioni di cui agli artt. 21 e ss. d. lgs. N 58/98.

La censura è fondata.

Il contratto oggetto del presente giudizio, denominato “*My Way*”, costituisce la risultante di una serie di operazioni economiche tra di loro funzionalmente collegate. Precisamente, il negozio si articola nella concessione, da parte della Banca proponente l'investimento, di un finanziamento destinato esclusivamente all'acquisto di particolari strumenti finanziari, e segnatamente di titoli “*European Investment Bank*”, nonché di quote del fondo comune di investimento “*Spazio Finanza Concentrato*”. Quale contropartita della concessione del finanziamento, il risparmiatore – per tutta la durata del rapporto negoziale – è tenuto al pagamento di una rata costante che comprende un tasso di interesse del 6,20% annuo.

Tale essendo il contenuto essenziale del contratto in esame, occorre ora individuarne la natura giuridica, al fine dell'individuazione della disciplina applicabile.

Sul punto, reputa il Collegio che si esula senz'altro, nel caso in esame, sia dalla figura del mutuo semplice, sia da quella del c.d. mutuo di scopo. Ciò in quanto caratteristica precipua del mutuo – almeno nella sua connotazione c.d. reale – è rappresentata dalla messa a disposizione di una somma di danaro in capo al mutuatario, il quale ne acquista la proprietà, con l'obbligo di restituirla alla scadenza, secondo le modalità indicate nel contratto di mutuo. Particolare configurazione del contratto di mutuo è poi rappresentata dal c.d. mutuo di scopo, ricorrente tutte le volte in cui lo scopo del finanziamento è concesso a condizione (*sine qua non*) che la somma mutuata venga utilizzata dal mutuatario per una particolare finalità convenzionalmente pattuita. Con la conseguenza che l'impossibilità originaria dello scopo determina nullità del contratto, nel mentre la sua mancata realizzazione dà luogo ai rimedi risolutivi (art. 1453 e ss. c.c.) normativamente previsti.

Nulla di tutto ciò accade invece nei contratti in esame. Ciò in quanto la somma asseritamente “mutuata” non è in alcun modo messa a disposizione del cliente, neppure con la limitazione rappresentata dalla sussistenza di un particolare scopo. Piuttosto, il finanziamento resta sul piano puramente nominale, in quanto, per espressa previsione negoziale (art. 1), esso “*sarà esclusivamente utilizzato per l'acquisto/sottoscrizione degli strumenti finanziari indicati ai seguenti punti nn. 2 e 3*”.

Alla luce di tali caratteristiche del contratto in esame, reputa il Collegio che esso esula senz'altro dalla fattispecie del mutuo, ponendosi piuttosto quale contratto atipico, la cui causa è da ricercarsi nel particolare collegamento negoziale sussistente tra le operazioni di riferimento. In particolare, reputa il decidente, che la causa del negozio sia da ricercarsi non solo – e non tanto – nel finanziamento di somme di danaro da parte della Banca medesima. Vendita attuata non già mediante acquisto diretto ed immediato di tali prodotti da parte del cliente, sebbene attraverso la concessione di un finanziamento da destinarsi al relativo acquisto.

Chiarita la natura giuridica del contratto in esame (contratto atipico con finalità, collegata, sia di finanziamento di somme, sia di acquisto di prodotti finanziari), occorre ora valutare se la Banca proponente l'investimento abbia assolto agli obblighi normativamente previsti.

## OMISSIS

In quest'ottica, non stupisce che, in deroga al principio della libertà delle forme che regola l'autonomia privata, il TUF abbia espressamente previsto (art. 23) la forma scritta *ad substantiam* dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento. Ciò in quanto, evidentemente, la sola forma scritta è stata ritenuta idonea a garantire l'adeguata informazione del risparmiatore, la sua conoscenza, cioè, del complesso dei diritti e doveri scaturenti dall'accordo negoziale.

Per tali ragioni, ritiene il Collegio, che le norme regolanti i servizi di investimento di prodotti finanziari – in quanto volte alla tutela sia del singolo investitore, sia, più in generale, dell'intero mercato dei valori mobiliari – abbiano natura e portata di norme imperative. La qual cosa implica, da un lato, la non derogabilità di dette norme ad opera delle parti, e sotto altro profilo, la nullità per illiceità della causa sia dei contratti che, pur tuttavia, siano stipulati, sia delle transazioni (art. 1972 c.c.) eventualmente compiute dalle parti. Ciò in virtù del meccanismo di applicazione delle c.d. nullità virtuali, ricavabili dal combinato disposto degli artt. 1418 – 1343 c.c. In particolare, l'operatività del principio delle nullità virtuali è stata da tempo affermata, in termini generali, dalla giurisprudenza di legittimità.

Si sottolinea a tal riguardo, Cass. Civ, I, 7.3.2001, N. 3272, la quale ha chiarito che *“in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418, comma primo, cod. civ., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità”*.

Affermata, in linea generale, l'operatività del principio delle nullità virtuali, va ora rimarcato che numerose pronunce di giudici di merito hanno affermato il principio della natura imperativa delle previsioni di cui all'art. 21 TUF. In particolare, Trib. Palermo, 17.1.2005, ha affermato la natura di norme imperative degli artt. 21 e ss. TUF, *“proprio in considerazione degli interessi pubblicistici, anche di rango costituzionale (art. 47 Cost.) che l'impianto normativo mira a tutelare, identificabili nella tutela dei risparmiatori uti singuli, del risparmio pubblico, come elemento di valore nell'economia nazionale, della stabilità del sistema finanziario, dell'efficienza del mercato dei valori mobiliari, con vantaggi per le imprese e per l'economia pubblica”*.

Nel senso della natura di norme imperative degli artt. 21 e ss. TUF e del Reg. CONSOB si sono poi pronunciate anche Trib. Treviso, 26.11.2004; Trib. Mantova, 12.11.2004; Trib. Taranto, 27.10.2004 (giurisprudenza tutta citata da Trib. Palermo suindicata); Trib. Brindisi, 21.6.2005; Trib. Mantova. 18.3.2004; Trib. Firenze, 19.4.2005.

Venendo, ora, al caso in esame, e riprendendo quanto prima esposto, reputa il Collegio che l'istituto di credito convenuto ha violato i primari doveri di informazione stabiliti dal TUF. Invero, sussiste in capo alla Banca una palese violazione dei doveri di informazione e correttezza sanciti dall'art. 21 TUF, posto che detta Banca ha taciuto all'attore circostanze decisive nell'economia del contratto. Precisamente, si

rinviene in atti l'”*European Investment Bank Programme*”, vale a dire il programma di acquisto di obbligazioni *European Investment Bank*, ma lo stesso risulta compilato in lingua inglese, e pertanto in una lingua, che non essendo quella nazionale, l'attore non è in alcun modo tenuto a conoscere.

Né tale carenza può essere supplita dall'estratto delle condizioni del prestito obbligazionario, redatto in lingua italiana. Ciò in quanto detto estratto non reca alcuna indicazione della *European Investment Bank*, vale a dire della Banca emittente le obbligazioni in esame. Pertanto, se ne sconosce totalmente la sua natura giuridica, la sua sede, il suo capitale sociale, e se esso fosse o meno interamente versato. Informazioni che il Collegio reputa essenziali *ex art. 21 TUF*, atteso che soltanto attraverso le stesse l'attore avrebbe potuto avere piena consapevolezza delle caratteristiche fondamentali della Banca proponente l'investimento, ed in particolare le informazioni idonee a valutarne la solvibilità, la sua attitudine, cioè a far fronte al pagamento delle obbligazioni alla scadenza del termine.

Senonché, dette informazioni sono state, nella specie, del tutto omesse. La qual cosa costituisce l'antitesi del principio di trasparente e corretta informazione delle vicende concernenti l'acquisto di valori mobiliari, cui – in attuazione dell'art. 47 Cost. - si ispira il TUF.

Ne consegue, in accoglimento della prima specifica censura di parte attrice, la dichiarazione di nullità del contratto in esame, stante la sua contrarietà alle norme imperative (art. 21 TUF, in relazione agli artt. 1418-1343 c.c.) di legge, con assorbimento delle ulteriori censure.

Il tutto senza necessità di ricorso alla CTU, da ritenersi irrilevante nel presente giudizio, ove si è contestata, non già la convenienza economica del contratto, sebbene – a monte – la sua genetica invalidità.

Naturalmente, la nullità del contratto determina – in applicazione delle norme sull'indebito oggettivo (art. 2033 e ss. c.c.) ed in accoglimento della domanda principale dell'attore – la condanna della banca alla restituzione, in favore della controparte, delle somme da quest'ultimo versate in esecuzione del contratto nullo.

Quanto alla decorrenza degli interessi legali sulla somma da restituire, rileva il Collegio, che non sono emersi nel presente giudizio elementi tali da escludere la buona fede iniziale del contenuto (buona fede che, come è noto, si presume – art. 1147 c.c.). Per tale ragione, in ossequio al disposto dell'art. 2033 c.c., gli interessi legali sulla somma da restituire devono essere computati dal 2.9.2005 – data di notifica dell'atto di citazione e conseguente *dies a quo* di decorrenza della mora – al soddisfo.

Quanto alla richiesta di rivalutazione monetaria della somma, occorre ricordare che, trattandosi di obbligazione di valuta, l'attore aveva l'onere di dimostrare il maggior danno subito per effetto del ritardato adempimento (art. 1224, 2° co, c.c.) mediante riferimento, ad es., alla redditività media del capitale da lui utilizzato.

A tali oneri l'attore non ha assolto, sicché la sua domanda relativa alla rivalutazione monetaria deve essere rigettata.

Va da pari rigettata l'ulteriore domanda dell'attore di condanna della controparte al risarcimento dei danni, stante l'assenza di prova, da parte dell'attore – a tanto onerato, in virtù dei principi generali (art. 2697 c.c.) - di un pregiudizio economico ulteriore

rispetto a quello espressamente risarcito.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario dell'attore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi – Sezione Fallimentare – pronunciando sulla domanda proposta da \*\*\*\*\* con atto di citazione ritualmente notificato a Banca \*\*\*\*\* nel contraddittorio delle parti costituite così provvede:

- 1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda principale proposta dall'attore, e condanna per l'effetto la Banca \*\*\*\*\* alla restituzione, in favore dell'attore, di tutte le somme da quest'ultimo corrisposte in esecuzione del contratto in esame, oltre interessi legali su tali somme, dal 2.9.2005 al soddisfo;
- 2) rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria dell'attore;
- 3) condanna la convenuta Banca \*\*\*\*\* al rimborso, in favore del procuratore anticipatario dell'attore, Avv. A. Putignano, delle spese di lite da questi sostenute , che si liquidano in complessivi Euro \*\*\*\*\*